Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Sorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

U.O. 01 – Segreteria Tecnica

Oggetto: Deposito, ai sensi dell'art. 32 della l. r. 7/2003, dei progetti di opere pubbliche.

A tutti i Dirigenti delle UU.OO.

Sono state manifestate recentemente, da parte di alcuni Funzionari, alcune perplessità in ordine alla sussistenza dell'obbligo, per le stazioni appaltanti, di comunicare la nomina del collaudatore statico all'atto del deposito (ai sensi dell'art. 32 l.r. 7/2003) dei progetti di opere pubbliche.

Al fine di diradare tali perplessità occorre precisare quanto segue:

L'art. 63 del dpr 380/2001 stabilisce che le norme tecniche di cui alla parte 2[^] dello stesso dpr (ivi comprese, quindi, le norme riguardanti il collaudo) si applicano solo nei casi in cui non sia diversamente disposto dalla normativa in materia di lavori pubblici.

Gli art. 216 e seguenti del dpr. 207/2010, in maniera autonoma, regolamentano i casi, le modalità ed i tempi di attribuzione dell'incarico di collaudo statico, attribuendo ogni competenza ed iniziativa alle Stazioni Appaltanti.

Si ritiene, pertanto, che possa procedersi al deposito (ex art. 32 l. 7/2003) dei progetti di opere pubbliche anche se non corredati della nomina preventiva del collaudatore statico.

Sarà cura dei Dirigenti delle UU.OO. portare a conoscenza di tutti i Funzionari il contenuto della presente.

L'Ingegnere Capo (Ing. Manlio Munafò)